



COMUNE DI SAVA

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 324

Data: 29/12/2025

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTICINQUE dal Sindaco.

Oggetto:

DIVIETO DI CONSUMO/SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E DI ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "CAPODANNO IN PIAZZA"

IL SINDACO

PICHIERRI GAETANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

PREMESSO:

- che in data 31 dicembre 2025 dalle ore 22.00 alle ore 02.00 del 01 gennaio 2026 si terrà la manifestazione denominata **“Capodanno in piazza”**;
- che si rende necessario prevenire possibili episodi di vandalismo, in particolare l'abbandono al suolo ed il lancio di bottigliette di vetro o lattine ai danni di frequentatori, turisti, automobilisti e passanti;
- durante tale festività è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicici;
- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone che utilizzano petardi, "botti" e artifici pirotecnicici di vario genere durante il periodo delle festività di fine anno;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- l'esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali (provocando in questi ultimi paura e disorientamento e inducendoli a reazioni istintive e incontrollate come gettarsi nel vuoto, scavalcare recinzioni e fuggire in strada, mettendo seriamente a repentaglio la loro incolumità e quella delle persone);
- i fuochi d'artificio e i giochi pirotecnicici rappresentano anche una fonte molto importante di inquinanti determinando il raggiungimento di valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei valori della qualità dell'aria nelle ore e nelle giornate immediatamente successive, in particolare con riferimento alle polveri sottili, come segnalato da diverse Agenzie Regionali per l'Ambiente;

Visto l'art. 54, c. 1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

- per le motivazioni illustrate in premessa per tutto il periodo di durata della manifestazione di cui sopra e, precisamente:
 - **dalle ore 20,00 del giorno 31 dicembre 2025 fino alle ore 02.30 del 01 gennaio 2026;**
1. agli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti strade, pure ricomprese: Piazza San Giovanni Battista, via Regina Margherita, Piazza Spagnolo Palma, Piazza Mercato, via Maggiore del Prete, Piazza Risorgimento, via Cugini Cinieri, via Alessandro Manzoni, **il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica biodegradabile**, fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi esterni ai locali occupati in concessione;
 2. nelle medesime vie è tassativamente vietato a chiunque il consumo di alimenti e bevande in contenitori di vetro, prevedendo in sostituzione l'utilizzo di contenitori di carta o plastica biodegradabile
 3. sempre nelle medesime vie è tassativamente vietato a chiunque far esplodere, lanciare e accendere fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis commi 1 e 1 bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00.

La vigilanza sull'ottemperanza sarà effettuata dalla Polizia Municipale e dalle Forze di Polizia.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE INFINE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Sava ed invio ai mezzi di informazione.

La presente Ordinanza, viene pubblicata all'albo pretorio e trasmessa a:

- Prefettura di Taranto, protocollo.prefta@pec.interno.it
- Questura di Taranto, gab.quest.ta@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale Carabinieri, tta21573@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri Sava, tta31863@pec.carabinieri.it
- Tenenza Guardia di Finanza Manduria, TA1330000P@PEC.GDF.IT
- Comando del Corpo di Polizia Municipale di Sava, poliziamunicipale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it
- Servizio Igiene Pubblica AUSL di Taranto, dipartprevenzione.sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
- Confcommercio – Via Roma, 44 – 74024 Manduria, manduria@confcommerciotaranto.it

Unità Organizzativa: COMANDO DI POLIZIA LOCALE